C O M U N E D I C E R R E T O D'E S I
PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio: TECNICO
N. 35

SETTORE III

UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE

DEL 15-03-2021 - Reg. Gen. N. 226

Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, AI SENSI DELLART. 2 COMMA 2-bis, DEL D.L. 189/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE RESIDENZA PROTETTA

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229,

integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "decreto legge")*);

- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato ubicato in Via San Lorenzo, n. 26, nel Comune di Cerreto d'Esi (AN) è stato oggetto di sopralluogo con redazione di scheda AEDES ID 103106 del 08.04.2017 il cui esito è stato "B" - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma agibile con provvedimenti di P.I..
- con Ordinanza Sindacale n. 30 del 14/09/2016 e successiva n. 40 del 29/10/2016 è stata predisposta la parziale inagibilità del fabbricato con provvedimenti di pronto intervento;

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione"* è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 21 novembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari ad €. 550.000,00.

- con nota prot. 35280 del 23/05/2019 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato l'importo richiesto pari ad € 550.000,00 per il progetto di "INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, RIDUZIONE RISCHIO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI" – ID 2732;

- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e,

successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori

Visto che:

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche Codice);
- l'art. 14, comma 4-bis del decreto legge recita "*Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto.*";

Atteso che:

- il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione;
- il Comune di Cerreto d'Esi non dispone di licenze e software specifici per la redazione di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico e di calcolo impiantistico;
- il personale tecnico del Comune assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (ex art. 50 bis comma 3 bis del decreto legge) non possiede l' iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.lgs. 139/06 (ex legge 818/84) "Antincendio";
- il personale tecnico del Comune assunto a tempo indeterminato è costituito da n.1 tecnico in possesso del titolo di studio di diploma di scuola superiore di secondo grado "geometra" e pertanto non in possesso della necessaria qualificazione per l'espletamento della progettazione di che trattasi in ogni suo aspetto;
- il personale dell'Ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del decreto legge è costituito da n. 2 tecnici laureati, di cui n. 2 a tempo pieno i quali:
  - non risultano avere competenze ed esperienze adeguate in materia di progettazione strutturale ed impiantistica necessarie per l'intervento in argomento, oltre che in prevenzione incendi;

- risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, i contributi di autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;

Accertata, quindi, l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

Valutato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del decreto-legge;

Preso atto che

- in esito alla procedura di verifica della C.I.R., l'U.S.R., con nota prot. 35280 del 23/05/2019 ha convalidato in via previsionale l'importo complessivo pari ad euro 550.000,00 per la realizzazione di Interventi di riparazione dei danni, riduzione rischio sismico e messa a norma della Residenza Protetta per anziani;
- con DGC n. 77 del 19/11/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, con i relativi allegati, redatto dall'Ufficio Tecnico recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

a.1) Lavori Cat. Edilizia / Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione … / E.22	€ 120.000,00	
a.2) Lavori Cat. Strutture / Strutture, Opere infrastrutturali puntuali / S.04	€ 200.000,00	
a.3) Lavori Cat. Impianti / Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IDRICO) / IA.01	€ 13.000,00	
a.4) Lavori Cat. Impianti / Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (RISCALDAMENTO) / IA.02	€ 20.000,00	
a.5) Lavori Cat. Impianti / Imp. elettrici in genere, di illuminazione, telefonici, di sicurezza, rilevazione incendi, fibra ottica, / IA.04	€ 30.000,00	
Sommano Lavori	**€ 383.000,00**	
TOTALE LAVORI (A)	**>**	**€ 383.000,00**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) I.V.A. 10% su Lavori	**>**	**€ 38.300,00**
b.2.1) Spese Tecniche **Progettazione Definitiva**	€ 20.581,41	
b.2.2) Spese Tecniche **Progettazione Esecutiva + CSP**	€ 18.085,92	
b.2.3) Spese Tecniche **D.L.** e **CSE**	€ 44.979,38	
b.2.4) Spese Tecniche **Verifica e Validazione**	€ 0,00	
Sommano Spese Tecniche al netto di Oneri	**€ 83.646,71**	
b.2.8) C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche da affidare	€ 3.345,87	
b.2.9) I.V.A. 22% su spese tecniche da affidare	€ 19.138,37	
Sommano Spese Tecniche DM Compreso Oneri (da affidare)	**€ 106.130,95**	
b.3) **Art. 113** Cod. Contratti 2%	**€ 7.660,00**	
Sommano Spese Tecniche DM + Art. 113	**>**	**€ 113.790,95**
b.4) Imprevisti, Oneri Amministrativi e spese vari per	€ 709,05	
b.5) Importo allacci comprensivo di I.V.A.	€ 2.000,00	
b.6) Acquisti beni mobile e dotazioni	€ 7.500,00	
b.6.1) I.V.A. 22% su b.6 Imprevisti	€ 1.650,00	
b.7) Prove sulle strutture e sui materiali N.T.C. 2018	€ 2 500,00	
b.7.1) I.V.A. 22% su b.7 Prove Lab.	€ 550,00	
Sommano Altre Spese	**>**	**€ 14.909,05**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**>**	**€ 167.000,00**
TOTALE GENERALE (A+B)	**>>>**	**€ 550.000,00**

- la costituzione e la quantificazione del fondo di cui all'art.113, comma 2, del D.lgs 50/2016 sono disciplinate dall'Ordinanza n.57 del 4 luglio 2018. Nel caso di appalti di per "lavori", come definiti dall'art.3, comma 1, lettera nn) del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, le risorse finanziarie sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara nella misura del 2,00% per importi lavori fino a € 2.000.000,00. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie è ripartito secondo le aliquote indicate nella "Tabella A". Il valore dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche è pertanto pari a € 7.660,00.

- con decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

- l'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/017 dispone che "*Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione.";*

- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del Codice;

- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico "Capitolato descrittivo e prestazionale", gli importi dell'incarico da affidare, come dettagliato nel prospetto che segue:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	20.581,41
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	18.085,92
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (opzione di ampliamento)	44.979,38
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	**83.646,71**

- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<**G**>>	Costo Categorie(€) <<**V**>>	Parametri Base <<**P**>>
	Codice	Descrizione			

EDILIZIA	E.22	*Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza*	1,55	120.000,00	12,2966 718500 %
STRUTTURE	S.01	*Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni*	0,70	200.000,00	10,5785 828300 %
IMPIANTI	IA.02	*Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico*	0,85	20.000,00	20,4110 112700 %
IMPIANTI	IA.01	*Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	0,75	13.000,00	20,4110 112700 %
IMPIANTI	IA.04	*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso*	1,30	30.000,00	19,1864 458300 %

Costo complessivo dell'opera **383.000,00 €**

- l'importo dell'incarico da affidare, compresa l'opzione di ampliamento per la D.L. e il CSE, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pertanto pari a € **83.646,71**, oltre oneri fiscali ed IVA (come per legge);

Dato atto che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

Visto che in base all'art. 4, commi 1 e 3, dell'Ordinanza n. 56/2018, lo svolgimento delle attività di progettazione è a cura dei soggetti attuatori oppure dei Comuni, unioni dei Comuni, unioni montane e Province interessati che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge, secondo cui:
"*1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza*.
2. La centrale unica di committenza è individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

Richiamato il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

Vista:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 26/09/19, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26/09/19, ad oggetto acquisto quote societarie Società di Committenza ausiliaria Asmel Consortile a r.l. per adesione Società di Committenza ausiliaria;

RITENUTO:
di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, come indicati dall'art. 3 comma 1 lett. m) punti1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all'indizione della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

- La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.

- Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

- Unitamente alla presente determinazione il Comune di Cerreto d'Esi trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.

La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:

a. che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, ove dovute saranno anticipate dalla Società di Committenza Ausiliaria, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla Società di

Committenza Ausiliaria, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

b. che ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
c. che ASMEL consortile S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, a provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-informazione (esito);
d. che la pubblicazione dell'esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 sarà richiesta alla Società di Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, completa di estratto dell'avviso dell'esito di gara, debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di aggiudicazione; in carenza tale adempimento, con le relative azioni collegate, cederanno per intero a carico della stazione appaltante, con ogni onere e responsabilità;
e. che il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE è posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, è pari all'1% oltre IVA sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso, come stabilito dal succitato "Regolamento consortile", assunto da questo ente trova copertura nelle somme stanziate per la realizzazione e saranno individuate, all'interno delle economie che si determiniranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione del quadro economico post-gara con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5 dell'art. 32 del Codice Appalti. In mancanza di economie di gara sufficienti all'integrale copertura dell'importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente rideterminato nella misura delle economie maturate, rinunciando la Società stessa all'integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso di gara;
f. che la stazione appaltante, affiderà ad Asmel Consortile l'adempimento di richiesta e di raccolta di tutta la documentazione presso i varie Enti ed istituzioni, per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii che sarà comunque un adempimento a carico del RUP;
g. che la stazione appaltante rinuncia al c.d. ristorno all'Ente Appaltante in relazione alle attività di Supporto Gestionale della procedura di che trattasi.

La Stazione Appaltante con la presente, prende atto:

a. che l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla Società di Committenza ausiliaria le spese, ove previste, di pubblicità obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
b. che qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza ausiliaria;
c. che Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei rischi derivanti dall'attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati,

designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Società di Committenza ausiliaria;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge 55/019, come modificato dall'art. 8, comma 7, dl 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, fino al 31/12/2021, non trova applicazione il disposto dell'art. 37, comma 4, del Codice, secondo cui "*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
  a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."

Ritenuto, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

Visto che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

- ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di **INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, RIDUZIONE RISCHIO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI**
- l'oggetto del contratto *è l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura* per la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento per i servizi di direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nello

schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e *quivi* allegati quale parte integrante e sostanziale;

il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. **90** (novanta) giorni, secondo le seguenti indicazioni:

- progetto definitivo: **60** (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
- progetto esecutivo: **30** (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo;

- remunerazione: "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice;
- pagamenti: nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 giugno 2018 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'art. 4, commi 4, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii. dispone che "*In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione*";

Ritenuto di doversi riservare tale opzione di ampliamento in quanto siffatta riserva è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione del servizio;

Considerato che:
ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto è pertanto pari a **€ 83.646,71** Iva e CNPAIA esclusi, di cui:

- € 38.667,33 per affidamento principale (progettazione definitiva, esecutiva, csp);
- € 44.979,38 per affidamento opzionale (direzione lavori e cse);

trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali-

che

l'art. 4, comma 3, lett. a), dell'O.C.S.R. n. 56/2018 prevede che il conferimento degli incarichi *infra* soglia debba avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge;

- l'art. 2, comma 2-bis del decreto legge, modificato dall'art. 1-bis del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 prevede che "*l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici […], per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le*

modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.";

- l'art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 dispone che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni estende l'applicazione delle disposizioni emergenziali anche alle gestioni commissariali finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici;
- l'art.1, comma 2, lettera. A-bis), del D.L. 76/2020 (come novellato dall'art.17-ter, comma 4, del D.L. 31.12.20 n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 21/21) le stazioni appaltanti, **nell'area del cratere sismico del Centro Italia**, provvedono **all'affidamento diretto** delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 150.000,00 fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'art. 14 del D.L. 189 del 20016

Ritenuto comunque per la fattispecie di tale affidamento maggiormente proficuo per l'Ente procedere previa procedura negoziata ai sensi dell'articolo *63* del decreto legislativo n. 50 del 2016, e non con l'affidamento diretto in quanto essendo necessaria una pluralità di competenze specifiche in materia di strutture, beni architettonici e norme di prevenzione incendi, il singolo affidamento diretto a tali professionalità distinte non avrebbe potuto garantire l'affiatamento e il coordinamento e la corretta funzionalità del gruppo di lavoro e questo, che sarebbe stata un'accelerazione in tale prima fase di affidamento, avrebbe costituito sicuramente un allungamento dei tempi di fase di redazione del progetto complessivo in quanto le diverse professionalità previste avrebbero svolto indipendentemente i loro ruoli e compiti e solo in una fase successiva finale si sarebbe potuto ottenere un coordinamento ed una integrazione di tutti gli aspetti, eterogeneamente affrontati.

Valutato pertanto che trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge e, dunque, a mezzo di procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, invitando almeno **dieci** operatori economici iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 dello stesso decreto;

Valutato altresì di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del Codice in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a) ai sensi degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del decreto legge, nonché del D.M. 2/12/2016, n. 263 e dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire

che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di IDONEITÀ PROFESSIONALE:

Requisiti del concorrente

1. **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
2. **I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263**;
3. (*per tutte le tipologie di società e per i consorzi*) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

Requisiti del gruppo di lavoro

4. (*per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto*) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;
5. (*per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*) **I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008**;
6. (*per il professionista antincendio*) **Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio**;

PRECISAZIONI:

- con riferimento al requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), a fronte della deroga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, POSSONO, IN LUOGO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato "elenco speciale dei professionisti;

b) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:

7. **Fatturato globale minimo** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera d'invito in caso di invito ad offrire, per un importo non inferiore ad € **100.000,00**, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale;

c) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE:

8. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera d'invito in caso di invito ad offrire, e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<**G**>>	Costo Categorie(€) <<**V**>>	Importo minimo lavori
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.22	*Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza*	1,55	120.000,00	120.000,00
STRUTTURE	S.01	*Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni*	0,70	200.000,00	200.000,00
IMPIANTI	IA.02	*Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico*	0,85	20.000,00	20.000,00
IMPIANTI	IA.01	*Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	0,75	13.000,00	13.000,00
IMPIANTI	IA.04	*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso*	1,30	30.000,00	30.000,00

9. **Servizi "punta" di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera d'invito in caso di invito ad offrire, con le seguenti caratteristiche:
   - l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categorie e ID, almeno pari a 0,5 volte il valore della

medesima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<**G**>>	Costo Categorie(€) <<**V**>>	Importo minimo lavori
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.22	*Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza*	1,55	120.000,00	60.000,00
STRUTTURE	S.01	*Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni*	0,70	200.000,00	100.000,00
IMPIANTI	IA.02	*Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico*	0,85	20.000,00	10.000,00
IMPIANTI	IA.01	*Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	0,75	13.000,00	6.500,00
IMPIANTI	IA.04	*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso*	1,30	30.000,00	15.000,00

FARE MOLTA ATTENZIONE: per le categorie EDILIZIA E.22 E STRUTTURE ID S.01, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

FARE MOLTA ATTENZIONE: per le categorie IMPIANTI IA.01, IA.02 E IA.04 ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (e dunque di identica destinazione funzionale), in quanto nell'ambito della categoria Impianti convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

10. **Personale**

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): **numero medio annuo** di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, **non**

inferiore a n. 5 unità che corrisponde al numero delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo il possibile cumulo, nel qual caso il **numero minimo non può essere comunque inferiore a 2 unità**;
Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico **non inferiore a n. 5** che corrisponde al numero delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo il possibile cumulo, nel qual caso il **numero minimo non può essere comunque inferiore a 2 unità**;

PRECISAZIONI:

- il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
  - i soci attivi;
  - i dipendenti;
  - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
  - i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;
- il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno;
- **STRUTTURA OPERATIVA MINIMA - PROFESSIONALITÀ STIMATE**: per lo svolgimento dell'incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime:

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore del gruppo di progettazione	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile) o in Architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	(può coincidere con il Progettista Civile – Edile o con il Progettista Civile – Strutturista)
Progettista Civile - Edile	Trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale in quanto bene di proprietà pubblica con più di 70 anni: Laurea magistrale o quinquennale in Architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	**1**
Progettista Civile - Strutturista	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile) o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	**1**
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs.81/08.	(può coincidere con una delle altre figure previste)
Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi	Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 D.Lgs 139/06 e iscritto al proprio albo professionale.	(può coincidere con una delle altre figure previste)

- è consentita la coincidenza delle professionalità **solo** nei casi espressamente indicati nella/e tabella/e sopra riportata/e;
- i professionisti che l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni

possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:

- componente del RTP partecipante;
- componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
- professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di dipendente, o di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua o di consulente a progetto che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

PRECISAZIONI ULTERIORI:

- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori, csp e cse; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata, mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta

nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera d'invito in caso di invito ad offrire, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso;
- **in caso di raggruppamenti**, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:
  - il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE o aderenti al contratto di rete, compreso il giovane professionista;
  - i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 2, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia; è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016;
  - il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
  - il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 4, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
  - il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
  - il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio di cui al precedente punto 7, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;
  - il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 8, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;

- il requisito dell'elenco dei servizi (cd. analoghi) di cui al precedente punto 9, deve essere posseduto come segue:
  a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** (rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), il requisito deve essere posseduto, nel complesso del raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
  b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** (rectius: quello in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE ID S.01);
  c) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto** (rectius: quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della rispettiva sub-associazione;
- il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 10, deve essere posseduto come segue:
  a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito deve essere posseduto nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento;
  b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE ID S.01);
  c) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto** il requisito deve essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale, fermo restando che la mandataria della sub-associazione deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento **in quanto non frazionabile**;
- il requisito del personale di cui al precedente punto 12, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni di cui al medesimo punto 12;
- non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante;

➢ **in caso di consorzi stabili**, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:
- il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve

essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 2, devono essere posseduti:
  - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
  - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
- il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
- il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 4, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
- il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio di cui al precedente punto 7, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai precedenti punti da 7 a 9, ai sensi dell'art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici;

➢ ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:
  - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
  - le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

  Si precisa che:
  - per "nuova società" si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
  - in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la "nuova società", ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione;

➢ ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice, per il presente contratto pubblico concernente beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del medesimo Codice;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'O.C.S.R. n. 109/020 e delle Linee guida ANAC n. 4/016, effettuare preliminarmente un'indagine di mercato finalizzata ad individuare n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, mediante apposito avviso, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul profilo del committente per almeno 15 giorni, con specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati;

b) al fine di favorire una maggiore partecipazione, inviare copia dell'avviso agli ordini professionali territoriali e sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

c) di disporre, al fine del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità previsti dal Codice, nonché dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite sorteggio pubblico tra quelli che parteciperanno all'indagine di mercato e che saranno ritenuti idonei;

d) qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a dieci, di procedere all'invito di tutti i manifestanti, prescindendo dal numero minimo;

e) ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara;

f) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni, applicabile per effetto del principio introdotto dall'art. 11, comma 1, del medesimo decreto, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo.ee. esteri;

g) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

h) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

l) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;

m)(ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni, stabilire che i concorrenti NON dovranno produrre cauzione provvisoria, trattandosi di garanzia NON necessaria in considerazione della tipologia e specificità della procedura da affidare;

l) ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto espressamente previsto dal richiamato articolo 31 del Codice;

m) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i servizi in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
n) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;
o) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
   - di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
   - di accettare i controlli previsti dall'"Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 28/12/2016 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
   - di attestare di non aver superato e di non superare, nemmeno con la partecipazione alla presente procedura, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 33/017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.G. n. 103/020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza e di non superare i limiti ivi consentiti;

Individuato nella persona Arch. ANNA MARIA SANTINELLI, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice, che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del medesimo Codice;
Vista la documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e in particolare:
- schema di Avviso di indagine di mercato;
- modello di manifestazione d'interesse;
- schema di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- schema di Contratto;

Dato atto che:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **B53D20003320002**
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è **8548384DA0**;
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti comunque esonerati ai sensi dell'art. 65 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Considerato pertanto di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

VALORE ECONOMICO APPALTO (compresa opzione ampliamento)	€	83.646,71
CNPAIA 4%	€	3.345,87
IVA 22%	€	19.138,37
TOTALE		**106.130,95**

Dato atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss . mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 "*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- l'Ordinanza commissariale n. 56/018;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica del 02/02/2021;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati;

D E T E R M I N A

1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei "**Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento anche dei servizi di la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento di INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, RIDUZIONE RISCHIO SISMICO E MESSA A NORMA DELLA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI**", per un importo a base di gara pari a € 83.646,71 (euro ottantremilaseicentoquarantasei/71) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

3) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L 189/2016, con applicazione della deroga di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 76/020, per effetto del principio introdotto dall'art. 11, comma 1, del medesimo decreto;

4) di **stabilire** che ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'O.C.S.R. n. 109/020 e delle Linee guida ANAC n. 4/016, gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati tramite indagine di mercato effettuata da questo Comune mediante avviso per manifestazione d'interesse pubblicato sul profilo del committente per almeno 15 giorni;

5) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

6) di **approvare** i seguenti documenti di gara:
   - Avviso di indagine di mercato;
   - Modello di manifestazione d'interesse;
   - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
   - Schema di Contratto;

7) di **dare atto** che:
   - il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice è l'**Arch. Anna Maria Santinelli** , per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
   - per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle **esonerate** dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti comunque esonerati ai sensi dell'art. 65 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **B53D20003320002**;
- IL CODICE CIG è il seguente: **8548384DA0;**
- nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 e nel relativo elenco annuale, risulta ricompreso l'acquisto dei servizi di ingegneria e architettura per l'intervento di "AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER MIGLIORAMENTO SISMICO RESIDENZA PROTETTA", con il seguente codice CUI **S00345420426202000009**;

8) di **dare** pertanto **atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificare nel seguente quadro economico:

VALORE ECONOMICO APPALTO (compresa opzione ampliamento)	€	83.646,71
CNPAIA 4%	€	3.345,87
IVA 22%	€	19.138,37
TOTALE		**106.130,95**

9) di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 56/018 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

10) di indicare che tutte le spese relative a questo intervento sono da imputare al capitolo di spesa n. 2106 del redigendo bilancio 2021-

11) **Di obbligarsi** a corrispondere ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. il costo di tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari all'1% oltre IVA sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso prima della stipula del contratto.

12) **Di dare atto** che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione.

13) **Di impegnarsi** a mantenere all'interno del quadro economico dell'appalto di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce "Accantonamenti post-gara per servizi di committenza" previa rimodulazione del quadro economico post-gara con la relativa determina di aggiudicazione.

14) di **dare atto** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;

15) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

16) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

17) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

18) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;

19) di **dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Il Responsabile del Settore
SANTINELLI ANNA MARIA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.